



ALL.1

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013 OBIETTIVO “COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE”

(cofinanziamento FESR - Approvato con decisione della Commissione europea n. 2007IT162PO006)

**Linea di intervento 1.1.2.1 “Sostegno alla crescita competitiva delle imprese lombarde”
Asse 1 - Innovazione ed economia della conoscenza**

FONDO DI ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITÀ – FESR

(FRIM FESR 2011)

SOTTOMISURE:

- 1. “INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO”**
- 2. “APPLICAZIONE INDUSTRIALE DI RISULTATI DELLA RICERCA”**






OGGI L'IMPRESE PER CRESCERE INSIEME



<i>Articolo 1</i>	<i>Finalità dell'intervento</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Definizioni</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Soggetti destinatari</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Localizzazione degli interventi</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Sottomisura 1. "Innovazione di prodotto e di processo": attività e spese ammissibili</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>Sottomisura 2. "Applicazione industriale di risultati della ricerca": attività e spese ammissibili</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>Forma delle agevolazioni</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Intensità dell'aiuto</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>Dotazione finanziaria</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Divieto di cumulo</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>Termini e procedure per la presentazione delle domande</i>
<i>Articolo 12</i>	<i>Istruttoria e valutazione delle iniziative</i>
<i>Articolo 13</i>	<i>Modalità di erogazione e di rimborso delle agevolazioni</i>
<i>Articolo 14</i>	<i>Obblighi dei soggetti beneficiari</i>
<i>Articolo 15</i>	<i>Rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni</i>
<i>Articolo 16</i>	<i>Rinunce</i>
<i>Articolo 17</i>	<i>Rideterminazione e Decadenza</i>
<i>Articolo 18</i>	<i>Monitoraggio e controlli</i>
<i>Articolo 19</i>	<i>Pubblicizzazione dell'aiuto</i>
<i>Articolo 20</i>	<i>Responsabile del procedimento</i>
<i>Articolo 21</i>	<i>Informazioni, pubblicazione e contatti</i>
<i>Articolo 22</i>	<i>Informativa ai sensi della legge n. 241/90</i>
<i>Articolo 23</i>	<i>Informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196</i>
<i>Articolo 24</i>	<i>Ammissibilità della spesa POR FESR 2007-2013</i>
<i>Articolo 25</i>	<i>Disposizioni finali</i>

Allegato A





BANDO

per la presentazione delle domande di aiuto finanziario secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.

Articolo 1 Finalità dell'intervento

1. Il Fondo di rotazione per l'imprenditorialità cofinanziato dal FESR (FRIM FESR) è una misura di ingegneria finanziaria istituita in attuazione della linea di intervento 1.1.2.1 "Sostegno alla crescita competitiva delle imprese lombarde" – Azione A dell'Asse 1 "Innovazione ed economia della conoscenza" del Programma Operativo Competitività e Occupazione della Regione Lombardia 2007-2013.

2. Il FRIM FESR si propone di supportare la competitività del sistema imprenditoriale lombardo stimolando le capacità competitive delle micro, piccole e medie imprese migliorando, da un lato, le condizioni di accesso al credito partecipando al rischio finanziario connesso alle singole operazioni creditizie, e d'altro lato, migliorando le condizioni di costo del mercato del credito. L'obiettivo è quello di incentivare investimenti finalizzati all'innovazione di prodotto, all'innovazione di processo ed all'applicazione industriale di risultati della ricerca.

3. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUUE serie L 214 del 9 agosto 2008.


4. Il FRIM FESR è costituito presso Finlombarda spa, con capitale e gestione separata, nell'ambito del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) istituito con delibera n. 5130/2007.

Finlombarda, (d'ora in poi denominata Gestore), come da specifico incarico opera in base alle disposizioni della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione.

5. Il presente atto disciplina le seguenti sottomisure del FRIM FESR così come rimodulato dalla DGR n. IX/1451 del 16 marzo 2011:

- **Sottomisura 1. "Innovazione di prodotto e di processo",**
- **Sottomisura 2. "Applicazione industriale di risultati della ricerca".**






Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- **“Innovazione di processo”**: applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature ovvero nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell’impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
- **“Equivalente sovvenzione lordo”** (ESL): valore attualizzato dell’aiuto come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili; i costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione applicando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea.
- **“GEFO”**: sito Internet di Regione Lombardia dedicato alla presentazione delle richieste di contributo e di finanziamento a valere sui fondi regionali, statali e comunitari, accessibile all’indirizzo <https://gefo.servizirl.it/fesr>.
- **“MPMI”**: imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell’allegato I del Regolamento (CE) 800/2008, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36), recepita con decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 ottobre 2005.
- **“Ricerca industriale”**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di “Sviluppo sperimentale”.
- **“Sviluppo sperimentale”**: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica e tecnologica, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e



di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Articolo 3 Soggetti destinatari

1. Le agevolazioni sono riservate a micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in Lombardia ed operanti nel settore manifatturiero e delle costruzioni di cui alle classificazioni ISTAT ATECO 2007 lettere C e F.
2. Possono altresì accedere al presente bando le imprese artigiane e del sistema della cooperazione.
3. Alle agevolazioni previste per la Sottomisura 1. "Innovazione di processo e di prodotto" possono accedere inoltre le MPMI operanti nel settore dei servizi alle imprese di cui alle classificazioni ISTAT ATECO 2007 codici 62, 63 e 72.
4. Sono escluse dalle agevolazioni previste dal seguente bando le imprese rientranti nelle seguenti attività e condizioni, come dettagliatamente riportate nell'allegato A:
 - a) imprese le cui attività rientrano nella sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51 e 53, della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
 - b) imprese le cui attività sono relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato UE;
 - c) imprese in difficoltà così come definite all'articolo 1, comma 7, del medesimo Reg. (CE) 800/2008;
 - d) le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in liquidazione volontaria ovvero le imprese collegate/controllate da altre imprese nelle medesime condizioni;
 - e) le imprese "che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea", ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf");
 - f) le imprese che non siano in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente.
5. Alla data di presentazione della domanda, le imprese richiedenti devono essere già costituite ed iscritte al Registro delle imprese.





Articolo 4

Localizzazione degli interventi

I progetti e le attività indicati nei successivi articoli 5 e 6 devono essere realizzati dalle imprese destinatarie dell'agevolazione nell'ambito di sedi operative localizzate sul territorio della Regione Lombardia.

Articolo 5

Sottomisura 1. "Innovazione di prodotto e di processo": Attività e spese ammissibili

1. Le agevolazioni possono essere concesse, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del Regolamento (CE) n. 800/2008, per la realizzazione di progetti che comportino attività:


- di ricerca industriale;
- di sviluppo sperimentale.

I progetti, purché articolati in interventi organici e funzionali, possono comprendere una o entrambe le tipologie di attività sopra indicate.

2. Sono ammissibili le spese ritenute pertinenti al progetto proposto, strettamente connesse alla sua realizzazione, di seguito elencate:

- a) le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 50% del costo ammissibile dell'intero progetto;
- b) consulenze tecniche e servizi esterni finalizzati all'attività di sviluppo, prototipazione, sperimentazione e collaudo del prodotto/servizio;
- c) i costi di ammortamento - calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia - relativi ad impianti, macchinari e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota di impianti, macchinari e attrezzature utilizzate per il progetto quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del progetto stesso). Nel caso di beni acquisiti in leasing, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il progetto con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;
- d) materie prime da impiegare nella fase di prototipazione, sperimentazione e collaudo del prodotto/servizio (fino ad un massimo del 10% del costo ammissibile dell'intero progetto);





- e) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- f) oneri di commissione per garanzia prestata da banche, società di assicurazione, intermediari finanziari e Confidi nel limite del 3% del programma di investimento ammissibile.

3. Valgono inoltre i seguenti criteri:

- a) ai fini dell'ammissibilità, le attività devono essere avviate successivamente alla data di presentazione della domanda;
- b) i progetti ammessi all'agevolazione devono essere realizzati nel termine massimo di 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione; tuttavia, per comprovati motivi da valutare singolarmente, potranno essere richieste proroghe ai tempi di conclusione del progetto che saranno concesse con provvedimento del responsabile del procedimento. Le eventuali proroghe non potranno comunque avere una durata superiore a 6 mesi successivi al predetto termine massimo di realizzazione;
- c) per data di avvio e di ultimazione del progetto si intendono rispettivamente le date del primo e dell'ultimo titolo di spesa quietanzato ammissibile;
- d) il costo ammissibile di ciascun progetto non potrà essere inferiore ad € 100.000,00 né superiore ad € 2.000.000,00;
- e) le singole tipologie di spesa del programma di investimento sopraelencate potranno, in sede di rendicontazione, essere oggetto di uno scostamento massimo del +/- 20% nel rispetto comunque dell'eventuale incidenza massima prevista per ogni singola tipologia di spesa;
- f) le spese per essere ammissibili devono essere sostenute e debitamente quietanzate successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro i 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione, salvo proroga, e comunque entro il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento comunitario;
- g) le spese relative all'acquisizione di beni e servizi sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse.

Articolo 6

Sottomisura 2 "Applicazione industriale di risultati della ricerca" Attività e spese ammissibili

1. Le agevolazioni, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 12 e 15 del Regolamento (CE) n. 800/2008, possono essere concesse per la realizzazione di progetti di investimento connessi alla applicazione industriale di risultati della ricerca, sviluppata dall'impresa internamente e/o commissionata all'esterno ad Università e





Centri di ricerca o mediante acquisizione di know-how, per la realizzazione di nuovi prodotti o lo sviluppo di nuovi processi produttivi finalizzati all'industrializzazione degli stessi. A questo scopo deve essere illustrata, all'interno della domanda di agevolazione, la connessione tra i risultati della ricerca da cui prende avvio il progetto e gli investimenti che si intendono effettuare.


2. Nell'ambito dei progetti di cui al presente bando sono ammissibili, al netto di IVA e di altre imposte e tasse, le spese relative a:

- a) opere murarie, impiantistica generale e costi assimilati, destinati alla realizzazione del nuovo processo produttivo (fino al 30% del costo ammissibile dell'intero progetto);
- b) acquisto di macchinari, impianti specifici ed attrezzature – nuovi di fabbrica – destinati alla nuova linea produttiva; modificazione di macchinari e impianti specifici ed attrezzature, nuovi o esistenti, destinati alla nuova linea produttiva;
- c) acquisizione di consulenze tecniche esterne utilizzate nelle fasi di industrializzazione del prototipo/processo, sperimentazione e collaudi anche presso clienti finali nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- d) acquisizione di marchi, di brevetti, di licenze di produzione, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate. Tali spese sono ammissibili solo se relative a beni immateriali ammortizzabili secondo le norme contabili, civilistiche e fiscali, acquisiti all'esterno a condizioni di mercato e dovranno figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni;
- e) oneri di commissione per garanzia prestata da Banche, Società di assicurazione, Intermediari finanziari e Confidi nel limite del 3% del programma di investimento ammissibile.

3. Valgono inoltre i seguenti criteri:

- a) ai fini dell'ammissibilità, le attività devono essere avviate successivamente alla data di presentazione della domanda;
- b) i progetti ammessi all'agevolazione devono essere realizzati nel termine massimo di 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione ; tuttavia, per comprovati motivi da valutare singolarmente, potranno essere richieste proroghe ai tempi di conclusione del progetto che saranno concesse con provvedimento del responsabile del procedimento sino ad un massimo di 6 mesi eccedenti i 18 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione;
- c) per data di avvio e di ultimazione del progetto si intendono le date del primo e dell'ultimo titolo di spesa quietanzato ammissibile;





- d) il costo ammissibile di ciascun progetto non potrà essere inferiore ad € 100.000,00 né superiore ad € 2.000.000,00;
- e) le singole tipologie di spesa del programma di investimento sopraelencate potranno, in sede di rendicontazione, essere oggetto di uno scostamento massimo del +/- 20% nel rispetto comunque dell'eventuale incidenza massima prevista per ogni singola tipologia di spesa;
- f) le spese per essere ammissibili devono essere sostenute e debitamente quietanzate successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro i 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione, salvo proroga, e comunque entro il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento comunitario;
- g) le spese relative all'acquisizione di beni e servizi sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse.

Articolo 7

Forma delle agevolazioni

1. Le agevolazioni a valere sul FRIM FESR, sono concesse nelle seguenti forme tecniche, :

- Sottomisura 1. "Innovazione di prodotto e di processo": finanziamento a medio termine: finanziamento erogato esclusivamente a valere su risorse del FRIM FESR;

Sottomisura 2 "Applicazione industriale di risultati della ricerca":

- co-finanziamento a medio termine: finanziamento erogato dalla banca convenzionata con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie pari al 40% e risorse finanziarie del FRIM FESR pari al restante 60% del finanziamento.

2. L'intervento finanziario agevolativo può concorrere sino al 100 % della spesa ammissibile del progetto di investimento complessivo, fatti salvi i limiti di intensità di aiuto di cui al successivo art. 8

3. La durata degli interventi finanziari è compresa tra i 3 ed i 7 anni , di cui massimo 2 anni di preammortamento inclusa la frazione iniziale necessaria per raggiungere la prima scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre.

4. Il tasso nominale annuo di interesse applicato alle risorse del FRIM FESR è fisso e pari allo 0,5%. Il tasso nominale annuo di interesse applicato alle risorse messe a disposizione dalla banca è definito nell'ambito del rapporto convenzionale con il Soggetto Gestore. Le condizioni finanziarie sono pubblicate sul sito della programmazione comunitaria e sul sito del Soggetto Gestore.





5. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento, è richiesta in alternativa:

- a. garanzia reale e valida cauzione;
- b. fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa;
- c. garanzia prestata da intermediari finanziari e dai Confidi iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 106 del TUB così come modificato dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141. Nella fase transitoria, relativa alla piena operatività dell'Albo di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 141/2010, possono prestare garanzie gli intermediari finanziari iscritti agli artt. 106 e 107 del TUB nonché i Confidi iscritti all'art. 107 del TUB.

Articolo 8 **Intensità dell'aiuto**

1. Il beneficio per ciascuna impresa non può superare in nessun caso il limite massimo delle agevolazioni definite in ESL, di cui al Reg. (CE) 800/2008. Gli aiuti concessi sono attualizzati al momento della concessione applicando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

2. Per la **Sottomisura 1 "Innovazione di prodotto e di processo"**, l'intensità di aiuto, calcolata in termini di ESL in base ai costi ammissibili, non può superare:

- a) per la ricerca industriale, il 70 % per le piccole imprese e il 60% per le medie imprese;
- b) per lo sviluppo sperimentale, il 45 % per le piccole imprese e il 35% per le medie imprese.

3. Per la **Sottomisura 2 "Applicazione industriale di risultati della ricerca"** l'intensità di aiuto, calcolata in termini di ESL in base ai costi ammissibili, non può superare:

- a) il 20% per le piccole imprese;
- b) il 10% per le medie imprese.

4. Per le spese di consulenza tecnica di cui all'articolo 6, comma 2, lett. c), l'intensità di aiuto, calcolata in termini di ESL in base ai costi ammissibili, non può superare il 50% per tutti i beneficiari.



Articolo 9 Dotazione finanziaria

1. Il Fondo FRIM FESR ha una dotazione finanziaria di euro 35.000.000,00, in base a quanto previsto dalla DGR VIII/8296/2008 e dal successivo DDUO 15282/2008 “Attivazione del FRIM FESR”. L’attuale disponibilità finanziaria a valere sul presente bando è pari ad euro 25.000.000,00 fatti salvi gli esiti delle domande in itinere non ancora istruite, valutate ed approvate .
2. Con successivi provvedimenti la dotazione potrà essere implementata a seguito della verifica dell’utilizzo delle risorse finanziarie e degli obiettivi prioritari da conseguire.


Articolo 10 Divieto di cumulo

Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo “*de minimis*”, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28.12.2006 L379.

Articolo 11 Termini e procedure per la presentazione delle domande

1. La domanda di accesso alle sottomisure previste dal FRIM FESR dovrà essere presentata esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo della Programmazione Comunitaria 2007-2013 Finanziamenti on-line raggiungibile all’indirizzo <https://gefo.servizirl.it/fesr>. Nell’apposita sezione del sito, saranno disponibili, a partire **dalle ore 10:00 del 20 settembre 2011**, le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password).
2. La domanda per l’accesso alle agevolazioni, che sarà generata dal Sistema Informativo al termine del caricamento dei dati richiesti, dovrà essere obbligatoriamente corredata dei seguenti allegati:
 - Descrizione del progetto - come da fac-simile disponibile nel Sistema Informativo;
 - Modulo di dichiarazione relativo al calcolo della Dimensione di Impresa (come da fac-simile disponibile nel Sistema Informativo);
 - Copia ultimi due Bilanci completi ed approvati (laddove esistenti);
 - Situazione economico patrimoniale aggiornata relativa all’esercizio in corso.





3. La domanda per l'accesso alle agevolazioni, prima del caricamento definitivo nel Sistema Informativo, dovrà essere opportunamente validata, pena l'inammissibilità, mediante l'apposizione della firma elettronica o digitale da parte del Legale Rappresentante dell'impresa.

La firma dovrà essere apposta utilizzando la carta regionale dei servizi (CRS) o, in alternativa, apposita smart-card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale.

4. La data di protocollazione della domanda verrà generata solo successivamente al pagamento del bollo virtuale accedendo all'apposita sezione online del portale GEFO. L'assolvimento degli obblighi di bollo in forma elettronica deve essere effettuato con carta di credito (circuiti abilitati VISA e MASTERCARD).

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti nel Manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all'interno del Sistema informativo alla data di apertura delle domande.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione sopra descritte e l'assenza di uno o più dei predetti allegati comporta l'inammissibilità della domanda presentata.

5. Ogni richiedente, può presentare successive domande a valere sul FRIM-FESR a condizione che gli interventi finanziari concessi a valere su eventuali precedenti domande siano entrati in ammortamento ed i relativi investimenti siano stati totalmente realizzati e rendicontati. Nel caso in cui il richiedente inoltri espressa rinuncia all'agevolazione richiesta, lo stesso potrà presentare una successiva domande solo se detta rinuncia venga trasmessa al Gestore antecedentemente all'assunzione del decreto regionale di concessione dell'agevolazione.

6. Il dirigente responsabile del procedimento effettuerà il monitoraggio costante delle domande presentate e, sulla base della valutazione dell'ammontare degli aiuti richiesti anche con riferimento a ciascuna sottomisura, si riserva la facoltà di procedere alla chiusura, anche temporanea, dei termini di presentazione delle domande.

A seguito delle verifiche effettuate sulle domande presentate, il dirigente responsabile del procedimento potrà procedere alla riapertura dei termini di presentazione.

Articolo 12

Istruttoria e valutazione delle iniziative

1. L'istruttoria è effettuata dal Gestore del FRIM FESR, in base all'ordine cronologico di ricevimento della domanda sottoscritta dal legale rappresentante, entro 90 giorni dalla data di acquisizione della documentazione richiesta, avvalendosi del Sistema Informativo della Programmazione Comunitaria 2007-2013. Il Soggetto Gestore, nel corso delle attività di istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti proponenti i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi i termini temporali di cui al





presente comma si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopra indicati, non potrà essere completata la fase istruttoria e la domanda verrà proposta come negativa.

2. L'istruttoria e la valutazione delle istanze presentate sono sviluppate con la modalità valutativa a sportello e sono di natura selettiva in quanto orientate a supportare le imprese competitive ed innovative.


3. L'istruttoria verterà sui seguenti elementi:

- verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei progetti presentati;
- verifica della congruenza del progetto con la sottomisura indicata dai richiedenti;
- analisi tecnica, economico-finanziaria e di merito relativa all'impresa ed al progetto.

4. I progetti saranno esaminati in base ai seguenti criteri di valutazione:

AMBITO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	SOTTOMISURA	
		n. 1	n. 2
Programma d'investimento	Correlazione programma/struttura produttiva/mercato	0 - 20	0 - 30
	Qualità tecnologica dell'investimento		
	Qualità della copertura finanziaria		
Valutazione dell'innovazione	Completezza e validità del percorso di sviluppo del progetto	0 - 30	0 - 20
	Livelli incrementali rispetto allo stato dell'arte.		
	Uso razionale delle risorse e riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, della produzione di rifiuti e della loro pericolosità		
Struttura produttiva	Elementi qualitativi: management in relazione agli obiettivi e al contenuto del progetto	0 - 15	0 - 15
	Elementi qualitativi: miglioramento del profilo tecnico-scientifico-professionale del personale		
	Elementi qualitativi: certificazione di qualità		
	Elementi qualitativi: certificazione ambientale (EMAS, ISO 14000)		
Posizionamento rispetto al mercato	Analisi swot	0 - 5	0 - 5
Valutazione economico-finanziaria	Metodologia credit scoring: <ul style="list-style-type: none"> - struttura patrimoniale - struttura economico finanziaria - capacità di generare risorse 	0 - 30	0 - 30
	Conoscenza andamentale interna ed esterna (affidamenti sistema bancario)		
TOTALE		0 - 100	0 - 100





CON L'ERORBA PER CRESCERE INSIEME



5. La sussistenza di una valutazione economico-finanziaria positiva è requisito indispensabile per l'ammissione alle agevolazioni finanziarie di cui al presente bando.

Per le imprese per le quali non sono disponibili due bilanci approvati, la valutazione terrà conto anche dei dati previsionali.

6. Con riferimento alla sottomisura 1 è requisito indispensabile l'ottenimento di un punteggio minimo pari a 16 per il criterio di valutazione "Valutazione dell'innovazione". Con riferimento alla sottomisura 2 è requisito indispensabile l'ottenimento di un punteggio minimo pari a 16 per il criterio di valutazione "Programma di investimento".

7. Non sono ammissibili a finanziamento i progetti che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti.

8. Nel caso del co-finanziamento previsto per la Sottomisura 2, contestualmente alla valutazione economico-finanziaria del Gestore, gli Istituti di Credito convenzionati effettueranno le valutazioni di propria competenza comunicando gli esiti al Gestore stesso.

9. A conclusione della fase valutativa, sia da parte del Gestore che dell'Istituto di credito, qualora richiama ricorra la fattispecie del co-finanziamento, il Gestore presenta le risultanze dell'istruttoria alla Regione che, prendendo atto degli esiti istruttori procede all'emissione del decreto di ammissione o di rigetto al finanziamento ed alla successiva pubblicazione sul Burl e sul sito della Programmazione Comunitaria.

Il decreto con i relativi esiti viene comunicato alle imprese beneficiarie da parte del Soggetto Gestore anche mediante l'ausilio del Sistema Informativo.

Articolo 13

Modalità di erogazione e di rimborso delle agevolazioni


1. Ai fini dell'erogazione dell'intervento finanziario, è necessario che l'impresa sottoscriva specifico contratto di finanziamento con:

- il soggetto Gestore, per interventi finanziati a valere sulla Sottomisura 1,
- l'istituto di credito convenzionato prescelto dall'impresa stessa, per interventi finanziati a valere sulla Sottomisura 2.

2. Il Gestore del Fondo, sulla base degli stati di avanzamento, effettua la verifica sulla documentazione e sulle autocertificazioni prodotte dal beneficiario riguardanti, in particolare:

- il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- le spese sostenute relative alla realizzazione del programma;
- la regolarità dei versamenti contributivi (DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva);





- Per interventi finanziari di importo superiore a € 154.937,07 la richiesta dovrà essere integrata con l'informativa antimafia, rilasciata dalla Prefettura di competenza, come previsto dal D.L. 8.8.1994 n. 490 attuativo della L. 17.1.1994 n 47 e DPR 3.6.1998 n. 252;
 - In alternativa, sempre per interventi finanziari di importo superiore a € 154.937,07 il Soggetto Beneficiario potrà produrre un certificato camerale con vigenza e integrato con nulla osta antimafia al fine di permettere l'effettuazione della richiesta di informativa antimafia alla Prefettura competente, da parte del soggetto Gestore;
 - L'erogazione dell'anticipazione finanziaria è inoltre subordinata alla verifica da parte del Soggetto Gestore di quanto previsto dall'art. 48bis del dpr 602/2003 e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero Economia e Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a €10.000,00.
3. A seguito della verifica di quanto sopra, il Gestore provvede:
- Con riferimento alla Sottomisura 1, ad erogare direttamente il finanziamento;
 - Con riferimento alla Sottomisura 2 ad autorizzare l'istituto di credito convenzionato ad erogare il finanziamento in funzione dello stato di avanzamento del progetto.
- Tali erogazioni avverranno in un numero massimo di tre tranches di cui:
- a) la prima tranche, pari al 30% dell'intervento concesso, erogata sulla base della produzione di una rendicontazione di spese ammissibili sostenute pari ad almeno il 30% dell'investimento ammesso; tale prima tranche può essere richiesta anche a titolo di anticipazione previa acquisizione di idonea garanzia bancaria o polizza assicurativa, entro 60 giorni solari dalla data di comunicazione della concessione dell'agevolazione;
 - b) la seconda tranche, pari ad un ulteriore 40% dell'intervento concesso, erogata sulla base della produzione di una rendicontazione di spese ammissibili sostenute non inferiori al 70% dell'investimento ammesso;
 - c) il saldo sarà erogato a conclusione del progetto sulla base della produzione della rendicontazione della totalità delle spese ammissibili.
4. Ai fini della rendicontazione, le spese si intendono sostenute se le fatture sono debitamente quietanzate.
5. Le modalità di rendicontazione saranno predisposte ed approvate con successivo provvedimento del responsabile del procedimento.
6. L'intervento finanziario verrà erogato a seguito dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di finanziamento secondo quanto sarà comunicato dal Gestore, e previa acquisizione di idonea garanzia in conformità all'art. 7.5.
7. Le imprese beneficiarie devono provvedere, infine, secondo i termini stabiliti nel contratto di finanziamento sottoscritto, al rimborso rateale della quota finanziata.





Articolo 14 **Obblighi dei soggetti beneficiari**

1. I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono inoltre obbligati a:

- a) assicurare che le attività previste dal progetto inizino entro i termini stabiliti;
- b) segnalare tempestivamente al Gestore, pena la decadenza dall'agevolazione, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda;
- c) confermare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di ammissione presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo decreto di concessione;
- d) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di ammissione all'agevolazione, sempre che non siano stati preventivamente segnalati alla Regione e da essa autorizzati;
- e) comunicare eventuali successive modifiche apportate al progetto sia per quanto concerne il contenuto, sia per quanto concerne le spese specificate nella domanda di agevolazione;
- f) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- g) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite dalla Regione;
- h) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del programma di investimento conclusi, con le modalità definite dalla Regione;
- i) impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni, anche di natura fiscale, ottenute per le medesime spese;
- j) a non alienare o distrarre i beni oggetto dell'agevolazione per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento;
- k) mantenere attiva la sede operativa dell'impresa sul territorio lombardo per una durata non inferiore a quella prevista per l'intervento finanziario nel rispetto dell'articolo 57 del Regolamento CE 1083/2006.
- l) collaborare e accettare i controlli che la Regione e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto.



Articolo 15

Rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni

1. La rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate è trasmessa dal beneficiario dell'aiuto al Soggetto Gestore in conformità con le modalità stabilite dalla Regione nelle Linee Guida di Rendicontazione che saranno definite con successivo provvedimento, e comunque entro 90 giorni dalla data di scadenza del programma d'investimento di cui agli art. 5 e 6.
2. In sede di erogazione del saldo, l'agevolazione concessa potrà essere rideterminata in relazione ad eventuali variazioni dell'ammontare dei costi ammissibili. Il costo totale ammissibile del progetto, pena la decadenza dall'agevolazione, non potrà in ogni caso subire diminuzioni di spese ammissibili in misura superiore al 30% del totale delle spese ammissibili approvate. In ogni caso la Regione si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di accertare il mantenimento delle condizioni per la concessione dell'agevolazione.
3. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo del progetto non determinano in alcun caso un incremento dell'ammontare dell'agevolazione concessa.

Articolo 16

Rinunce

I Soggetti Beneficiari, qualora intendano rinunciare all'aiuto finanziario concesso ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione al Gestore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme eventualmente già ricevute, maggiorate di interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, secondo le modalità previste nello specifico provvedimento regionale di restituzione.

Articolo 17

Rideterminazioni e Decadenza

1. Qualora il progetto sia stato realizzato parzialmente, purché ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente bando e agli obiettivi sostanziali del progetto medesimo, l'intervento agevolativo potrà essere proporzionalmente rideterminato dalla Regione.
2. Qualora i Soggetti Beneficiari non rispettino le indicazioni ed i vincoli contenuti nel presente bando ed in particolare: artt. 1 "Finalità dell'intervento", 3 "Soggetti destinatari", 4 "Localizzazione degli interventi", 5 "Sottomisura 1 – Innovazione di prodotto e di processo: attività e spese ammissibili", 6 "Sottomisura 2 – applicazione industriale dei risultati della ricerca – attività e spese ammissibili", 10 "Divieto di cumulo", 13 "Modalità di erogazione e di rimborso delle agevolazioni", 14 "Obblighi dei soggetti beneficiari", 15



“Rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni”, 16 “Rinunce”, ovvero nel caso in cui le attività realizzate e/o i risultati conseguiti non siano conformi a quanto indicato nel progetto ritenuto ammissibile, la concessione dell’aiuto finanziario è soggetta a decadenza. La decadenza è assunta con decreto del Responsabile del procedimento.

3. L’aiuto finanziario è altresì soggetto a decadenza qualora:
- in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali o di altri soggetti competenti, siano riscontrate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti sulla base dei quali esso è stato concesso ed erogato;
 - i beni oggetto dell’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento;
 - qualora il progetto non sia stato realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso a contributo;
 - nel caso si verifichino le circostanze di cui all’art. 14, lett. b) e lett. k) ed il beneficiario non provveda a comunicarlo al Gestore.

4. Nel caso di decadenza di un’agevolazione già liquidata – salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati e valutati dal Gestore – il soggetto beneficiario dovrà restituire l’importo percepito, maggiorato di interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, secondo le modalità previste nello specifico provvedimento regionale di decadenza.

Articolo 18 Monitoraggio e Controlli

1. I Soggetti Beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dalla Regione, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1083/2006, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

2. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi.

Articolo 19 Pubblicizzazione dell’aiuto

Il soggetto beneficiario deve evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell’Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, in applicazione del regolamento (CE) 1083/2006 (art. 69), del regolamento (CE) 1828/2006 e secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione.





Articolo 20 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente della UO Competitività della DG Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione,

Articolo 21 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., e sul sito della Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione all'indirizzo www.industria.regione.lombardia.it e sul sistema informativo integrato della Programmazione comunitaria 2007-2013.
2. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: infofrimfesr@finlombarda.it.
3. Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Articolo 22 Informativa ai sensi della legge n. 241/90

1. Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso – la Struttura Innovazione, Economia della Conoscenza e Reti di Impresa della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione,
2. L'accesso agli atti avviene con le modalità ed i tempi previsti nel Titolo V della Legge Regionale della Lombardia n.30/1999.


Articolo 23 Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Ai sensi del D.L.gs. n. 196/03, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolari del trattamento dei dati sono:

- il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano,

Responsabili del trattamento sono:





- il Direttore Generale della Direzione Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione della Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano,
- il Direttore Generale di Finlombarda SpA, piazza Belgioioso 2 - 20121 Milano.
- il Direttore Generale di Lombardia Informatica Spa con sede in Milano, Via Don Minzoni 24.

Articolo 24

Ammissibilità della spesa del POR FESR 2007-2013

1. La spesa a valere sulle risorse del POR FESR 2007-2013 è ammissibile se sostenuta e quietanzata entro il 30 giugno 2015.
Pertanto non potranno essere accolte le domande di finanziamento che prevedono la conclusione dei progetti e la consegna della rendicontazione finale delle spese successivamente al 30 giugno 2015.

Articolo 25

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.





ALLEGATO A


ESCLUSIONI

1. Attività e Settori esclusi:

- a) imprese le cui attività rientrano nella sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51 e 53, della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007.
- b) imprese le cui attività sono relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato UE (vedi successivo punto 2)
- c) imprese in difficoltà così come definite all'articolo 1, comma 7, del medesimo Reg. (CE) 800/2008 (vedi successivo punto 3);
- d) le imprese "che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositano in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea", ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf") (vedi successivo punto 4).

2. Allegato 1 del Trattato UE - trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

SCHEMA NOMENCLATURA BRUXELLES - ALLEGATO 1 DEL TRATTATO UE Elenco previsto dall'articolo 32 del Trattato	
Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura




CON L'EUROPA PER CRESCERE INSIEME



CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffé, té e spezie, escluso il maté (voce n. 09.03)
CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13 ex 13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto





18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.09 (*)	
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro sucedanei commestibili
CAPITOLO 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57	
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Voce aggiunta dall'art. 1 del Reg. n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18.12.59 (GU n. 7 del 30.1.61, pag. 71/61).

3. Imprese in difficoltà, definite all'articolo 1, comma 7, del Reg. (CE) 800/2008

Per impresa in difficoltà si intende una MPMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come





- indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una MPMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c).

4. “Impegno Deggendorf”

Imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e per i quali la Commissione ha disposto il recupero.

Ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. “Impegno Deggendorf”) si tratta dei seguenti 4 casi:

- Decisione CE dell'11/05/1999 concernenti il regime di aiuto concessi a favore dell'occupazione previsti dalle seguenti norme: DL 30/10/1984, n. 726, convertito in L. 19/12/1984, n. 863; L. 29/12/1990, n. 407; DL 29/03/1991, n. 108 convertito in L. 169/1991; DL 16/05/1994, n. 299, convertito L. 19/07/1994, n. 451; art. 15 L. 24/06/1997, n. 196;
- Decisione CE del 5/06/2002 concernenti il regime di aiuto concessi per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme: art. 3, comma 70, della L. 549/95 e art. 66, comma 14, del DL 331/93 convertito dalla L. 427/93, art. 9-*bis* del DL 318/86 convertito, con modificazioni, dalla L. 488/86;
- Decisione CE del 30/03/2004 concernente il regime di aiuto concessi per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal DL 23/03 convertito dalla L. 17/04/2003, n. 81;
- Decisione CE 20/10/2004 concernenti il regime di aiuti concessi in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'articolo 5-*sexies* del DL 24/12/2002, n. 282 convertito L. 21/02/2003, n. 27.

